

ebbe uno studio per sapere a quali conseguenze economiche arriveremmo.

E creeremmo uno spostamento morale, perchè creeremmo una nuova categoria di funzionari e creeremmo anche dello scontento da parte degli altri funzionari che rimangono nella terza categoria, i quali direbbero, forse con eguale ragione, di avere diritto di passare nella seconda categoria.

Perciò prego l'onorevole Campanozzi e gli altri firmatari di questo emendamento di rimandare l'esame di questa questione al giorno in cui si potrà risolvere radicalmente il problema.

Per i limiti e la portata dell'attuale disegno di legge, non è possibile da parte della Commissione di accogliere l'emendamento consistente nell'articolo 4-bis proposto dagli onorevoli Turati e Campanozzi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Quanto alla seconda parte dell'articolo 4-bis dell'emendamento proposto dagli onorevoli Turati e Campanozzi, debbo dichiarare che pur non contestando l'attendibilità delle informazioni dell'onorevole Campanozzi, il quale si tiene così al corrente delle necessità di questi nuovi quadri, i dati fornitimi dalla Direzione generale per l'aumento di questi nuovi posti non corrispondono a quelli che sono da lui indicati. Però, non dubiti, onorevole Campanozzi, che se in prosieguo di tempo si riconoscerà la necessità di un ulteriore aumento di posti io certamente non esiterò a farne proposta.

Quanto alla prima parte dell'emendamento, consentano gli onorevoli proponenti (che io considero sempre di buona fede, e vorrei che essi considerassero sempre di buona fede chi risponde) consentano che io faccia loro una dichiarazione molto precisa: non è esatto che, allo stato delle disposizioni regolamentari, gli allievi meccanici corrispondano puramente e semplicemente ai meccanici, perchè dalle disposizioni che io tengo sott'occhi appare invece che tanto la legge Schanzer quanto il regolamento vigente hanno distinto in due categorie gli allievi meccanici dai meccanici effettivi. Perchè, i primi si assumono con semplici informazioni preliminari di una certa pratica meccanica...

CAMPANOZZI. Gli allievi meccanici.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. ...mentre invece gli altri devono dimostrare una precisa abilità tecnica, e tanto

è vero, onorevole Campanozzi, che si passa da allievi ad operai meccanici appunto mediante un esame che costituisce la scelta fra questi impiegati.

Ma intendiamoci bene; ella crede che anche questi allievi siano ad un grado tale di istruzione e di pratica da potere essere pareggiati agli altri...

CAMPANOZZI. Non pareggiati, ma in grado inferiore...

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi* ...da potere essere messi nella stessa categoria. Per ora le categorie sono distinte; però quando mi persuadessi di poter venire alla riunione in una sola categoria delle due categorie attuali, non esiterei ad assecondare il suo desiderio. Tuttavia allo stato delle cose, non posso accogliere l'emendamento da lei proposto e quindi la prego di non pregiudicare la questione provocando dalla Camera inopportune votazioni e di accontentarsi invece delle mie dichiarazioni.

PRESIDENTE. Dunque, onorevole Campanozzi, mantiene il suo emendamento?

CAMPANOZZI. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro non credo opportuno d'insistere nel mio emendamento e lo ritiro.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, passiamo all'articolo 5.

Art. 5.

« Il Governo del Re è autorizzato a portare agli stati di previsione della spesa per gli esercizi 1910-11 e 1911-12 le variazioni derivanti dalla applicazione della presente legge ».

(È approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 6.

« Tutti gli impiegati ed agenti delle poste dei telegrafi e dei telefoni che al 1° gennaio 1911 si trovavano in ruolo con stipendio inferiore a quello minimo fissato dalla presente legge pel quadro, cui rispettivamente appartengono, passeranno, dalla stessa data, al detto stipendio minimo, e dalla data medesima decorrerà per essi il nuovo periodo di avanzamento, nel quale nondimeno avranno effetto le qualificazioni riferibili all'anno 1909 e successivi ».

A questo articolo è proposta la seguente aggiunta:

« A gli impiegati ed agenti, assunti in ruolo dopo il 30 giugno 1907, e che da oltre un anno si trovino allo stipendio iniziale abo-